



REGOLAMENTO DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE NR. 13 DEL 19 LUGLIO 2023 DELLA REGIONE PIEMONTE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività istruttorie provinciali inerenti all'applicazione delle disposizioni della Legge nr. 13 del 19 luglio 2023 della Regione Piemonte in materia di procedure di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), con conseguente aggiornamento del Servizio di Valutazioni Ambientali istituito con D.G.P. n. 483/1999 ai sensi della Legge Regionale nr. 40 del 14 dicembre 1998, abrogata per effetto della L.R. 13/2023.
2. L'art. 3 della L.R. 13/2023 individua le pubbliche amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p), del D. Lgs nr. 152/2006, in relazione alle procedure di cui al comma 1 e, in particolare:
 - le competenze in materia di V.A.S. spettano alla pubblica amministrazione territoriale che approva il piano o il programma;
 - le autorità competenti in materia di V.I.A. per i progetti di competenza regionale di cui agli allegati III e IV alla Parte II del D. Lgs nr. 152/2006 sono i Comuni, le Province, la Città Metropolitana di Torino e la Regione, secondo quanto definito nell'allegato A (Progetti sottoposti alla VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) e nell'allegato B (Progetti sottoposti alla procedura di verifica di V.I.A. e individuazione, a margine, delle autorità competenti) della L.R. 13/2023.
3. Il presente Regolamento individua in capo al Settore Ambiente della Provincia di Novara, attraverso l'Ufficio Valutazioni Ambientali, la gestione di tutti i procedimenti in materia di V.I.A. e V.A.S. di competenza provinciale, nonché la predisposizione dei pareri di competenza nell'ambito delle procedure comunali, regionali e statali mediante un efficace coordinamento intersettoriale.

ART. 2 – UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

1. L'Ufficio Valutazioni Ambientali è costituito dalla Segreteria e dall'Organo Tecnico (O.T.) di cui all'art. 5, comma 1, L.R. 13/2023.
2. L'Ufficio Valutazioni Ambientali garantisce il coordinamento degli uffici provinciali nelle procedure di V.A.S., V.I.A., Verifica di assoggettabilità a V.I.A. e verifiche di ottemperanza di competenza provinciale, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs nr. 152/2006 nei procedimenti che vedono coinvolta la Provincia di Novara a qualunque titolo (Autorità Competente ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p) del D. Lgs nr. 152/2006; Autorità Procedente ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. q) del D. Lgs nr. 152/2006; Autorità Proponente ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. r) del D. Lgs nr. 152/2006; Ente interessato al rilascio di pareri in procedimenti condotti da altre Autorità);
3. L'Ufficio Valutazioni Ambientali predispone, per i procedimenti avviati da altre Amministrazioni, il parere unico provinciale, che esprime in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione della Provincia di Novara.
4. L'Ufficio Valutazioni Ambientali, nei procedimenti in cui la Provincia è sia Autorità Competente che Autorità Proponente, garantisce la separazione tra autorità competente e autorità



precedente, anche attraverso il ricorso ad articolazioni degli uffici interni dell'amministrazione medesima, così come disposto dall'art. 4, comma 1, della L.R. 13/2023.

5. L'Ufficio Valutazioni Ambientali segnala alla Polizia Provinciale le eventuali violazioni riscontrate nel corso dell'attività di monitoraggio e vigilanza in materia di V.I.A. di competenza provinciale di cui agli artt. 28 e 29 del D. Lgs nr. 152/2006.

ART.3 – SEGRETERIA DELL'UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

1. La Segreteria dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, ricevute le istanze di avvio dei procedimenti di V.I.A., provvede a:
 - verificare la corretta individuazione dell'Autorità competente, anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 7-9, L.R. 13/2023;
 - verificare la correttezza documentale, in coerenza con le disposizioni e le tempistiche indicate nel D. Lgs nr. 152/2006, dando avvio al relativo procedimento;
 - individuare i soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 7 della L.R. 13/2023;
 - verificare il corretto versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 12 della L.R. 13/2023;
 - attuare tutti gli adempimenti in materia di informazione e consultazione del pubblico;
 - convocare l'Organo Tecnico per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

ART.4 – ORGANO TECNICO PROVINCIALE PER LA V.I.A. E LA V.A.S.

1. L'Organo Tecnico provinciale svolge i seguenti compiti previsti dall'art. 5 della L.R. 13/2023:
 - a) effettuare le valutazioni istruttorie di competenza provinciale;
 - b) garantire unitarietà di indirizzo e di azione dell'autorità competente;
 - c) fungere da organo consultivo a supporto dell'amministrazione provinciale;
 - d) predisporre i pareri di competenza nell'ambito delle procedure comunali, regionali e statali;
 - e) redigere la relazione di fine lavori in caso di inchiesta pubblica di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. 152/2006 e art. 10 della L.R. 13/2023.
2. L'Organo Tecnico provinciale è composto da:
 - il Dirigente o da un funzionario E.Q. del Settore Ambiente, che lo presiede
 - un responsabile dell'Ufficio Valutazioni Ambientali
 - un responsabile dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e Urbanistica
 - un responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni Ambientali, Emissioni e Qualità dell'Aria
 - un responsabile dell'Ufficio Rifiuti e Bonifiche
 - un responsabile dell'Ufficio Risorse Idriche
 - un responsabile dell'Ufficio Energia e Impianti Termici
 - un responsabile dell'Ufficio Difesa del Suolo - Attività Estrattive
 - un responsabile dell'Ufficio Caccia e Pesca
 - un responsabile dell'Ufficio Protezione Civile
 - un responsabile dell'Ufficio Viabilità
3. L'O.T. si avvale del supporto tecnico-scientifico di A.R.P.A. Piemonte, che coadiuva l'Ente secondo le disposizioni di cui all'art. 6 L.R. 13/2023.
4. Per particolari problematiche ambientali e territoriali e/o per progetti particolare complessità, l'O.T. può inoltre avvalersi di esperti esterni, secondo quanto disciplinato dal successivo art. 10 del presente Regolamento.

ART. 5 – CONVOCAZIONI DELLE SEDUTE

1. Al ricevimento dell'istanza da parte del proponente, l'Ufficio Valutazioni Ambientali convoca l'Organo Tecnico che, in prima seduta, decide in merito alla sua composizione, prima dell'avvio di ciascun procedimento amministrativo di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento.



2. Le sedute dell'O.T. sono convocate, con congruo anticipo, salvo il caso d'urgenza, dal Presidente dell'O.T., mediante comunicazione scritta, contenente la data, l'ora e la sede stabilite per la seduta, nonché un elenco di argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. La lettera di convocazione è inoltrata, a mezzo di nota interna tramite il sistema di protocollo in uso all'Ente, ai componenti dell'O.T. e a mezzo di posta elettronica certificata ai componenti esterni eventualmente incaricati ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.
4. Di ciascuna delle sedute è redatto apposito verbale ad opera della Segreteria, a firma del Presidente dell'O.T.
5. Al fine di garantire il necessario coordinamento tra gli uffici provinciali, oltre che il rispetto delle tempistiche procedurali, le sedute dell'O.T. dovranno essere convocate almeno una volta prima di ciascuna conferenza dei servizi.
6. I componenti dell'O.T. che non siano in grado di partecipare alla seduta sono tenuti a trasmettere – in tempo utile a consentire i lavori dell'Organo Tecnico - parere scritto al Presidente sugli argomenti relativi all'ordine del giorno, salvo diversa indicazione del Presidente.

ART. 6 – PUBBLICAZIONE, CONSULTAZIONE PUBBLICA E PIATTAFORMA V.I.A.

1. Nei casi in cui con l'avvio di procedimento nelle procedure V.I.A. e V.A.S. sia prevista la pubblicazione dell'avviso pubblico all'Albo Pretorio delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, la Segreteria provvede alla pubblicazione sul proprio Albo Pretorio del relativo avviso e alla trasmissione dello stesso al Comune interessato affinché provveda alla sua pubblicazione.
2. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, le modalità di monitoraggio ed i relativi dati, i risultati dei controlli e le verifiche sono resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia di Novara, secondo tempistiche e modalità previste dal D. Lgs nr. 152/2006.
3. Per le finalità del precedente comma, la Provincia di Novara può avvalersi delle piattaforme online della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. 8 aprile 2024, n. 15-8403, in attuazione dell'art. 8 della L.R. 13/2023.

ART. 7 – INCHIESTA PUBBLICA PROVINCIALE

1. Nel caso di avvio di inchiesta pubblica di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. 152/2006 e art. 10 della L.R. 13/2023, la relazione di fine lavori comprensiva del giudizio sui risultati emersi è predisposta dall'O.T. entro il termine massimo di 90 giorni dall'indizione dell'inchiesta medesima.
2. Nel caso in cui dai lavori di inchiesta pubblica emergano particolari problematiche ambientali e territoriali e/o per progetti particolare complessità, potranno essere attivate specifiche consulenze tecniche esterne, come previsto dall'art. 4, comma 4, del presente Regolamento.

ART. 8 – ONERI ISTRUTTORI

1. Con riferimento agli oneri istruttori, la D.G.P. nr. 169/2012 relativa alla "*definizione delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Novara*" si intende aggiornata come previsto dall'Allegato 1 al presente Regolamento, per le sole tariffe inerenti alle procedure di Valutazione Ambientale di cui agli artt. 19-27 bis del D. Lgs nr. 152/2006, in ottemperanza alle indicazioni dell'art. 12 della L.R. 13/2023.
2. Le tariffe istruttorie concorrono nella misura di almeno il 50% degli introiti al pagamento del supporto di esperti con adeguate competenze tecnico-scientifiche, comprovata professionalità, competenza ed esperienza di cui all'art. 10 del presente Regolamento.



3. Sono escluse dal pagamento degli oneri istruttori di cui al presente articolo le amministrazioni pubbliche come definite dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs nr. 165 del 30 marzo 2001.
4. E' possibile chiedere la restituzione degli oneri istruttori in caso di archiviazione del procedimento nelle fasi di verifica di procedibilità dell'istanza.

ART. 9 – DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal summenzionato articolo 29 sono destinati, in apposito capitolo dedicato del bilancio provinciale, a finalità ambientali, di funzionamento dei sistemi di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, implementazione e gestione dei servizi digitali ambientali per la messa a disposizione del pubblico delle informazioni, nonché per la predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, oltre che al pagamento del supporto degli esperti esterni con adeguate competenze tecnico-scientifiche, comprovata professionalità, competenza ed esperienza a supporto dell'O.T. di cui al seguente articolo.

ART. 10 – SUPPORTO ESPERTI ESTERNI

1. Al fine di disporre di adeguate competenze tecnico-scientifiche e/o di figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza in materia ambientale, l'O.T. può avvalersi di esperti esterni delle seguenti discipline: chimico-impiantista, biologo-idrobiologo, agro-forestale, geologo-idrogeologo, ingeneri ambientale/civile, scienze naturali/ambientali o di altre discipline nel caso in cui l'istruttoria provinciale richieda specifiche professionalità non presenti all'interno dell'O.T.
2. Tale supporto potrà essere attivato per particolari problematiche ambientali e territoriali e/o per progetti di particolare complessità nelle attività dell'O.T. di cui all'art. 4, in caso di avvio di inchiesta pubblica e per le verifiche di ottemperanza.
3. Gli esperti aggiunti verranno individuati con apposito affidamento e nominati con determina del Dirigente del Settore Ambiente.
4. Il capitolo di bilancio per il pagamento di tale supporto è finanziato dai proventi delle sanzioni ambientali e dagli oneri istruttori.

n.1 Allegato:

ALLEGATO 1: ADEGUAMENTI ONERI ISTRUTTORI